

STATUTO

Della

"ASSOCIAZIONE PALAZZO DEL FUMETTO APS"

ART. 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE PALAZZO DEL FUMETTO APS".

ART. 2

SEDE

1. L'Associazione ha sede legale in Pordenone, via Marrone 20. La variazione di sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modificazione dello Statuto.
2. Su iniziativa dell'assemblea potranno istituirsi filiali o rappresentanze nel territorio considerato.

ART. 3

DURATA

1. La durata dell'associazione è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-cinquanta) e potrà essere prorogata, una o più volte, con semplice deliberazione dell'assemblea, a norma del presente Statuto.

ART. 4

OGGETTO E SCOPO

1. L'Associazione è apartitica ed apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante l'esercizio, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse le attività, anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. Per raggiungere queste finalità l'Associazione si propone di:

- a) promuovere iniziative artistiche e culturali degli artisti che operano nel settore musicale, cinematografico, del fumetto, artistico, multimediale;
- b) stabilire un punto di riferimento nel territorio per gli artisti che, tramite le strutture associative, desiderano promuovere le proprie opere artistiche e culturali;
- c) sviluppare progetti in collaborazione con gli Enti Pubblici o Privati, le Associazioni e le Istituzioni di qualsiasi nazionalità che desiderano diffondere la cultura e le opere degli artisti in Italia e nel Mondo;
- d) produrre opere artistiche o culturali, con particolare riferimento alle iniziative che coinvolgono i giovani del territorio provinciale o regionale;
- e) sensibilizzare la popolazione alle tematiche artistiche e culturali;
- f) interagire con le altre Associazioni, Enti o Istituzioni culturali ed artistiche per sviluppare sinergie e trovare nuove forme espressive dalle interazioni di forme artistiche provenienti da campi differenti;
- g) organizzare, promuovere concerti musicali e canori, concorsi e competizioni per gruppi musicali, bande e orchestre da camera o da teatro;
- h) organizzare o promuovere mostre, esposizioni, collaborare a manifestazioni fieristi-

che o popolari, in cui dare spazio alle opere degli artisti;

i) organizzare o promuovere mostre, competizioni, esposizioni di fumetti, disegni d'autore, strisce, quadri, opere scultoree o altro;

l) produrre, finanziare la produzione di opere cinematografiche quali cortometraggi, videoclip, documentari, audiovisivi;

m) produrre o finanziare la produzione di colonne sonore, raccolte di canzoni o singoli brani, nei formati cd, musicassetta, vinile, MP3 o altri formati sviluppati con nuove tecnologie;

n) produrre o finanziare la produzione di siti internet legati al mondo della musica, spettacolo, arte o cultura, con particolare riguardo alla possibilità di coprire più settori o campi contemporaneamente;

o) collaborare, sovvenzionare o indirizzare singoli o gruppi di artisti affinché possano intraprendere nuovi percorsi artistici, nelle varie forme che essi liberamente sceglieranno;

p) prendere contatto e collaborare attivamente con le Istituzioni culturali italiane, pubbliche, private, presenti all'estero; organizzare con esse rassegne, esposizioni, concerti o competizioni che coinvolgano gli artisti del nostro territorio;

q) attuare quanto altro attinente agli obiettivi dell'Associazione; svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi, purché secondaria e strumentale alle attività di interesse generale sopra descritte, ivi compresa la possibilità di svolgere attività diverse in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e purché esercitate dall'Associazione, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione di cui all'art. 4, comma primo, del presente Statuto.

3. Al solo scopo di perseguimento dell'oggetto sopra indicato l'associazione potrà compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa; prendere in gestione tramite convenzione o contratto di affitto o di comodato d'uso gli edifici pubblici o privati necessari per la realizzazione dei punti soprastanti; attivare mutui, finanziamenti o fonti di credito anche nella forma del social lending, necessarie al supporto e realizzazione dei punti soprastanti e previsti dallo Statuto.

ART. 5

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, da beni, mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da ricavi, proventi, entrate comunque denominate, dalle quote associative, se ed in quanto previste in conformità al presente statuto ed entrate comunque denominate.

2. Il patrimonio dell'associazione potrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Nel caso di conseguimento della personalità giuridica in conformità all'art. 22, comma 4, D.Lgs. 117/2017, il valore del patrimonio dell'associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo ivi previsto.

4. In tal caso, qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

6. Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa annuale.

7. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dalla Associazione, non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

8. Ai fini di cui al comma 2, ed in coerenza con gli scopi dell'associazione, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 6 ASSOCIATI

1. Sono associati le persone che, condividendo i principi del presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

2. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo potrà nominare - sino al numero massimo del 10% (dieci per cento) degli associati - associati Onorari senza obbligo di versamento di quota associativa - tra le personalità artistiche e culturali distintesi a livello locale, nazionale ed internazionale nei settori indicati dall'art. 4 del presente Statuto.

4. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

5. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- partecipare alle assemblee con facoltà di assumere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

A tutti gli associati spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

6. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. L'iscrizione all'Associazione è aperta ed estesa a tutti coloro che ne condividono le finalità ed è composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma precedente esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula l'iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

8. Possono aderire le persone senza distinzione di genere, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Possono associarsi anche gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che abbiano a cuore lo sviluppo artistico e culturale, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

9. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamento e il versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancata ammissione del richiedente, il Consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e comunicarlo all'interessato. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulla delibera di rigetto si pronunci l'assemblea degli associati, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

10. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento manifestare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata alla data nella quale il Consiglio Direttivo ne riceve la comunicazione.

11. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, morosità o esclusione; la morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

12. Tutti i soci sono tenuti a versare la propria quota associativa entro il trentuno gennaio di ogni anno o, nel caso si tratti di nuovi aderenti, al momento della presentazione della domanda di adesione.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi alla Associazione verrà escluso per morosità a partire da trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo del versamento annuale.

13. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere all'Autorità Giudiziaria di cui all'articolo 18 (diciotto) del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 7

VOLONTARI E RISORSE

1. L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi di cui all'art. 17 D.Lgs. 117/2017 ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6. Ove l'Associazione si avvalga di volontari essa deve assicurargli contro gli infortuni e le malattie commessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di la-

voro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17. comma 5, D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo - Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere membro del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, ove previsto per legge;
- il Revisore dei Conti, ove previsto per legge.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9

ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati anche se non presenti o dissenzienti.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e, nell'ambito di esso, del Presidente;
- delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione;
- delibera lo scioglimento, la fusione, la trasformazione, la scissione e la liquidazione della Associazione;
- delibera la revoca dei componenti degli organi sociali; la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la possibilità di promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale ove ricorrano i presupposti di legge;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno due consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. L'Assemblea è convocata nel territorio della Repubblica italiana alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

5. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazio-

ne, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante, salvo diversa previsione di legge.

6. La convocazione è fatta mediante lettera oppure tramite lettera e-mail – trasmessa agli associati all'indirizzo da essi comunicato nella domanda di ammissione e riportato nel Libro degli Associati o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione – o tramite fax o comunque con strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, nonché trasmessa ai componenti del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo almeno sette giorni prima dell'adunanza.

7. Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il versamento dei contributi a loro carico. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

8. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la maggioranza degli Associati.

9. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

10. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia un amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice Civile. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre associati.

11. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le deliberazioni di scioglimento, fusione, trasformazione e scissione dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

12. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione del contenuto dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
2. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I Consiglieri durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragioni dell'ufficio ricoperto, ad esclusione di quelli che possono essere erogati per specifici incarichi e per lo svolgimento in relazione a particolari responsabilità assunte ed alle specifiche competenze nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - l'ammissione e l'esclusione dall'Associazione di nuovi Associati;
 - la delibera di morosità e conseguente esclusione dall'Associazione degli Associati ritenuti morosi;
 - la predisposizione annuale del bilancio consuntivo e del bilancio sociale nei casi previsti dalla Legge;
 - convocare, per mezzo del Presidente, l'assemblea degli Associati;
 - determinare la quota associativa annuale;
 - la nomina di commissioni, gruppi di lavoro, nonché assegnare a persone competenti anche interne all'Associazione, incarichi particolari a fronte di esigenze o iniziative specifiche;
 - compiere qualsiasi atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai Membri del Consiglio Direttivo è generale ed è esercitato in conformità all'articolo 12, comma 1. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere singoli atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione, nei limiti consentiti dalla legge.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri o dall'Organo di Controllo, nel territorio della Repubblica Italiana alla presenza contestuale dei consiglieri partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. La convocazione è fatta mediante lettera oppure tramite lettera e-mail o tramite fax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e membri dell'Organo di Controllo almeno sette giorni prima dell'adunanza.

9. Nei casi ritenuti opportuni dal Presidente, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti con personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante, salvo diversa previsione di legge.

10. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e, qualora nominato, l'organo di controllo.

11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti.

13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

14. Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

15. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Vice-Presidente-Segretario ed il Tesoriere.

ART. 11

IL PRESIDENTE

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque questi riferisce circa la attività compiuta, l'esecuzione di tutti gli atti e le operazioni per la gestione dell'Associazione.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura - unitamente al Tesoriere - la predisposizione del bilancio consuntivo e del Bilancio Sociale, ove previsto per legge, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di apposita relazione.

ART. 12

IL VICEPRESIDENTE. SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio nelle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

2. Il Vice-Presidente svolge anche le funzioni del Segretario ovvero le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri Associativi e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od appropriate per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

ART. 13

IL TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

ART. 14

LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono esserle trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, se nominato.
- d) il libro dei Volontari di cui all'art. 7 del presente Statuto.

I libri di cui alle lettere a), b), d) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, facendone apposita istanza al Consiglio Direttivo; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi previsti dalla Legge l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.c..

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il monitoraggio dell'osservazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale delle attività dell'Associazione. Attesta che il Bilancio Sociale, nei casi in cui né è prevista la redazione a norma di legge, è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 4 D.Lgs. 117/2017. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

3 L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle adunanze di assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, da pareri sui bilanci.

4. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

5. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di com-

ponente il Consiglio Direttivo.

6. Nei casi previsti dalla Legge l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso il componente deve essere scelto fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16

BILANCIO

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

2. Ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'assemblea. Esso è redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

3. I bilanci dell'Associazione debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 7 (sette) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie e\ soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

4. Il bilancio, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, nonché agli associati, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5, comma 8, dello Statuto.

5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17

SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, con delibera dell'Assemblea degli Associati, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati su proposta del Consiglio Direttivo e su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore secondo le forme ed i termini di cui all'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, qualsiasi controversia tra Associati, tra Associati ed Associazione, tra Associati, Associazione ed Organi dell'Associazione che le Parti non risolvessero amichevolmente - con ricorso obbligatorio in via preventiva a strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quali la mediazione e/o la negoziazione assistita avvalendosi di organismi a ciò costituiti aventi sede nel Comune in cui ha sede l'associazione - sarà rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Pordenone.

ART. 19

LEGGE APPLICABILE

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica

di settore.

F.to Marco Dabbà

F.to Gaspare Gerardi

[illegible]